



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 17/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castelli (TE), (990 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data in data 24 novembre 2021 (prot. n. 5812) e il sistema applicativo LimeFit in data 14 febbraio 2023 (prot. n. 5048).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare, salvo in riferimento alla mancata costituzione del FPV e del FDGC nell'ambito del parere reso sul rendiconto 2021.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Equilibri di bilancio.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato approvato con delibera del 7 luglio 2021 n. 28, in ritardo rispetto ai termini previsti dal decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56 (31 maggio 2021). Il rendiconto 2021 è stato approvato in data 11 maggio 2022 n. 20 e, quindi, oltre il termine ordinario del 30 aprile 2022, così come previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267. Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che "a decorrere

dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	170.554,51	0	170.554,51
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	29.924,00	0	29.924,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	8.856,00	0	8.856,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	131.774,51	0	131.774,51
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-94.319,95	70.000,00	-24.319,95
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	226.094,46	70.000,00	156.094,46

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel

rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2020 positivo (W1 euro 170.554,51), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 170.554,51 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 0,00 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 170.554,51) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e alla quota capitale di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 226.094,46, è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 131.774,51 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 94.319,95).

Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z1 e Z2) sono entrambi pari a zero, mentre Z3 risulta pari a euro 70.000,00, si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 131.774,51 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 156.094,46. La variazione negativa di parte capitale, pari a euro 70.0000,00, deriva dall'incremento delle somme accantonate per contenzioso in sede di rendiconto.

Nell'esercizio 2021 si registrano i seguenti valori:

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	134.173,88	-23.191,32	110.982,56
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	5.935,53	0,00	5.935,53
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	128.238,35	-23.191,32	105.047,03
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	38.542,70	0,00	38.542,70
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	89.695,65	-23.191,32	66.504,33

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

L'equilibrio di parte corrente è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 70.183,20 finanziato per euro 25.000,00 da fondi disponibili e per euro 45.183,20 dal fondo per passività potenziali. Anche nell'equilibrio di parte capitale l'Ente utilizza un avanzo di amministrazione pari a euro 37.623,62 finanziato interamente dalle somme accantonate nell'esercizio precedente e destinate agli investimenti. Anche per l'esercizio 2021 i saldi di riferimento risultano positivi e pari rispettivamente a euro 110.982,56 (W1) per il risultato di competenza, a euro 105.047,03 (W2) per l'equilibrio di bilancio ed a euro 66.504,33 (W3) per l'equilibrio complessivo.

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli

investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Risultato di amministrazione 2020/2021

	Gestione 2020			Gestione 2021		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			708.873,19			976.023,72
Riscossioni	993.681,41	1.176.958,06	2.170.639,47	1.900.162,60	2.565.830,59	4.465.993,19
Pagamenti	1.052.051,91	851.437,03	1.903.488,94	1.263.755,80	1.395.922,90	2.659.678,70
saldo di cassa al 31/12			976.023,72			2.782.338,21
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			976.023,72			2.782.338,21
Residui attivi	7.591.782,55	1.434.746,60	9.026.529,15	7.017.230,63	4.124.946,91	11.142.177,54
Residui passivi	7.763.912,30	1.620.110,12	9.384.022,42	8.057.210,67	5.291.678,86	13.348.889,53
FPV spesa corrente			0,00			0,00
FPV spesa conto capitale			0,00			0,00
Risultato di amministrazione al 31/12			618.530,45			575.626,22

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In merito alla mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per entrambi gli esercizi di riferimento, tenuto conto, in particolare, che la normale attività contabile e gestionale dell'Ente è fortemente influenzata dalle conseguenze degli eventi sismici risalenti al 2009 ed al 2016 e dalla conseguente erogazione e gestione dei correlativi fondi sisma in conto capitale, deputati alla ricostruzione e confluiti integralmente tra i residui in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata, il Revisore, nella relazione al rendiconto 2021, ha osservato quanto segue: *“Questo Organo di revisione non può che rilevare l'irregolarità contabile in ordine alla non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile ed, in particolare, si evidenzia la non corretta stima del Fondo Pluriennale Vincolato (non viene quantificato il fondo sia di parte corrente sia di parte capitale). Sul punto, la non corretta determinazione del FPV determina la violazione del principio di veridicità, pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente e di rappresentazione degli equilibri. La corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici e la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV risultano di particolare importanza per l'odierno ordinamento contabile-finanziario.”* Nella delibera di approvazione del rendiconto 2021 l'Ente ha dichiarato *“di prendere atto della segnalazione effettuata dal Revisore dei conti in merito alla mancata gestione del FPV e di provvedere negli esercizi successivi, già a partire dall'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, alla corretta applicazione e gestione del medesimo fondo, soprattutto in relazione ai lavori pubblici e con l'indispensabile ausilio dell'Ufficio tecnico comunale.”*

In sede di approfondimenti istruttori, l'Ente, con nota del 15 marzo 2023 (ns prot. n. 1244 del 16 marzo 2023), ha confermato *“che in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 avvenuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2022 si è provveduto alla creazione degli stanziamenti dei FPV in base alla loro natura di origine.”*

Nel fare propri i rilievi dell'OREF, questa Sezione raccomanda all'Ente di prestare la massima attenzione a tale aspetto, al fine di gestire le relative partite contabili nel rispetto dei principi contabili vigenti.

A tal proposito si rammenta che la Sezione delle Autonomie ha più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, del Tuel stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa *“dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico”* (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Infine, si richiama, in particolare, quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui: *«le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».*

La Sezione si riserva, per i prossimi cicli di bilancio, di verificare la corretta applicazione della normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed al FPV.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	618.530,45	575.626,22
Accantonamenti	387.788,53	381.148,03
Vincoli	8.856,00	5.935,53
parte destinata agli investimenti	37.623,62	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	184.262,30	188.542,66

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2020	2021
FCDE	181.578,53	151.122,31
Fondo perdite società partecipate	5.000,00	20.000,00
Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)	200.000,00	154.816,80
Altri accantonamenti	1.210,00	55.208,92
Totale	387.788,53	381.148,03

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE, per gli esercizi in analisi l'Ente ha impiegato il metodo ordinario.

Nell'esercizio 2020, l'importo del FCDE, pari ad euro 181.578,53 corrisponde al 31 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE, pari ad euro 151.122,31 corrisponde al 30 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 60.320) è pari al 16 per cento dei residui mantenuti (euro 365.783), di cui euro 163.739 relativi alla competenza ed euro 202.044 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati".

Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 90.802) è pari al 66 per cento dei residui mantenuti (euro 138.391) di cui euro 24.839 relativi alla competenza ed euro 113.552 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per euro 32.564 alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e per euro 58.238 alla Tipologia 300 "Rimborsi e altre entrate correnti."

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 79 per cento e al 75 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 34 per cento e al 35 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 4,5 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

La voce "altri accantonamenti", che nella delibera di approvazione del bilancio risulta pari ad euro 55.208,92 (così come in BDAP), non coincide con l'importo registrato nella relazione del Revisore che risulta pari da euro 51.403,15.

La differenza di euro 3.805,77 è dovuta, così come specificato nella delibera di approvazione del rendiconto 2021, al "giusto ricollocamento e ricalcolo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali da € 20.000,00 (erroneamente iscritto sotto la voce accantonamento spese utenze uffici comunali) ad € 23.805,77 dato dalla risultanza del 5% dell'ammontare del Titolo 1 macro intervento 01.3 gestione competenza pari ad € 476.115,43 risultante dal Rendiconto 2021, così come richiesto dal Revisore dei conti con una differenza di euro 3.805,77."

Il Revisore, infatti, nelle conclusioni finali della relazione aveva evidenziato che "relativamente all'esercizio 2021, il Comune non ha deliberato in Giunta la quantificazione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali. L'Ente non ha trasmesso a questo Organo di revisione gli indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato. Dalla documentazione inviata e dai prospetti relativi agli accantonamenti non si riscontra la quantificazione del fondo di garanzia dei debiti commerciali, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore del tempo medio di ritardo nel 2021. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali."

A tale proposito, in sede istruttoria, l'Ente con nota del 15 marzo 2023 (ns. prot. 1244 del 16 marzo 2023) ha specificato che le somme contenute nella voce "altri accantonamenti" per un importo complessivo di euro 55.208,92 risultano così suddivise:

- Indennità di funzione fine mandato del sindaco ed Amministratori per un totale di euro 2.869,37;
- Fondo garanzia debiti commerciali per euro 23.805,77;

- Accantonamento Fondo contrattazione decentrata anni 2020 e 2021 per euro 28,553,78;

Inoltre, l'Ente presenta nel risultato di amministrazione, alla voce "*Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)*", un importo pari ad euro 154.816,80 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze così come specificato nella relazione dal Revisore. In merito al calcolo del predetto Fondo, si raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. Per quanto attiene agli obblighi posti a carico dei revisori in riferimento alla valutazione sulla congruità del fondo rischi contenzioso, si rimanda a quanto rappresentato in materia nella deliberazione della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti n. 229/2021, con la quale vengono riassunti gli obblighi collegati alla verifica degli equilibri di bilancio.

Relativamente ai fondi Covid, l'Organo di revisione dichiara che l'Ente ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione sulle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che nell'esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni:

- Contributi per sostegno Alimentare pari ad euro 14.797,42;
- Contributo funzioni fondamentali 004221 - SALDO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 1, C 822 L 178 DEL 2020) pari ad euro 5.935,53.

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato, per somme attribuite nel 2020 non utilizzate, per euro 8.856,00 (rimanenza contributo alimentare anno 2020), mentre l'importo vincolato residuo di euro 5.935,53 è relativo alle somme ricevute e non utilizzate per l'esercizio delle funzioni fondamentali nell'esercizio 2021.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione

disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di operare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale di parte disponibile pari o prossimo allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2020	2021
Fondo di cassa	976.023,72	2.782.338,21
Di cui fondi vincolati	55.647,02	916.647,21

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati ConTe

In merito alla gestione della liquidità, relativamente agli esercizi di riferimento, l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria.

Il Revisore, nel questionario al rendiconto 2021, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e 2021.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2021

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85,88	42.240,26	17.478,55	95.374,45	46.864,63	171.536,33	373.580,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	38.863,62	77.614,58	56.074,53	154.221,62	326.774,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.405,94	10.633,10	6.938,83	13.858,00	36.716,02	24.839,24	138.391,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.201.650,31	35.000,00	1.894.031,44	1.594.831,42	1.189.528,30	3.765.808,10	9.680.849,57
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	606.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.330,84
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	6.189,31	0,00	1.520,62	8.541,62	16.251,55
Totale Residui attivi	1.853.472,97	87.873,36	1.963.501,75	1.781.678,45	1.330.704,10	4.124.946,91	11.142.177,54
Titolo 1- Spese correnti	106.089,86	62.121,03	81.862,49	158.058,14	195.258,13	530.087,60	1.133.477,25
Titolo 2- Spese in conto capitale	1.823.414,23	1.390,80	1.930.903,73	2.402.154,57	1.278.536,53	4.742.873,43	12.179.273,29
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	15.801,88	0,00	1.619,28	18.717,83	36.138,99
Totale Residui passivi	1.929.504,09	63.511,83	2.028.568,10	2.560.212,71	1.475.413,94	5.291.678,86	13.348.889,53

Fonte: Relazione del Revisore 2021

Come si può notare dai dati riassunti nella sopra riportata tabella, il 63 per cento del totale dei residui attivi ed il 60 per cento dei residui passivi sono relativi all'esercizio 2019 e precedenti.

Il Revisore, nella relazione al rendiconto 2021, evidenzia che "agli atti non si riscontrano le note e gli elenchi dei residui debitamente sottoscritti dai Responsabili dell'Ente."

Dalla verifica a campione effettuata per i residui attivi, il Revisore ha rilevato alcuni residui per i quali ritiene necessario un'approfondita valutazione ed un costante monitoraggio atto a verificare la concreta possibilità di riscossione, qui di seguito individuati:

Tipologia	Titolo Entrata	Esercizi	Importo in euro
Quota rimborso ATO anticipate su mutuo	3	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021	67.853,84
Fitto patrimonio comunale	3	2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020	32.635,26
		TOTALE	100.489,10

Fonte: Relazione del revisore 2021

Anche per alcuni residui passivi, il Revisore ha rilevato la necessità di un approfondito monitoraggio "considerato che sono relativi ad anni che partono dal 2003 fino al 2017, diversi relativi anche al titolo 1 della spesa (senza considerare gli ultimi 5 anni)."

Si fornisce di seguito una rappresentazione della gestione in conto residui delle principali entrate proprie.

	IMU	TARI	FITTI ATTIVI
Residui attivi all' 1/1/2021	44.783,28	205.386,44	33.843,69
Residui riscossi nel 2021	11.066,64	110.118,20	-
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	19.401,03	14.804,38	1.207,76
Residui al 31/12/2021	14.315,61	80.463,86	32.635,93
Residui della competenza	7.689,11	28.633,66	-
Residui totali	22.004,72	109.097,52	32.635,93

Fonte: Relazione del Revisore 2021

Tenuto conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito negli esercizi 2020 e 2021 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad

una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento

Si evidenzia, inoltre, che il Comune presenta una quantità rilevante di residui attivi al Titolo 4, pari a euro 9.680.849,57 (circa l'87 per cento dei residui totali), e di residui passivi al Titolo 2 pari a euro 12.179.273,29 (circa il 91 per cento dei residui totali). L'Ente con nota del 15 marzo 2023 (ns prot. n.1244 del 16 marzo 2023) ha dichiarato che *"in riferimento ai residui del Titolo 4 delle Entrate e Titolo 2 delle uscite per l'anno 2020 e 2021, l'ammontare risulta elevato in quanto a determinare tale importo risultano le entrate e le spese che l'Ente deve sostenere al fine della gestione dei movimenti inerenti il Sisma "2009" e "2016"*".

La Sezione, nel rimandare a quanto già osservato nel paragrafo sul risultato di amministrazione in tema di FPV e cronoprogrammi di spesa, si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazione agli anni successivi.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

6. Tempestività dei pagamenti

In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti non risulta pubblicato sul sito dell'Ente l'indice relativo all'esercizio 2020. In seguito ad apposita richiesta istruttoria, l'Ente con nota del 15 marzo (prot. in arrivo n. 1244 del 16 marzo 2023) ha indicato per gli esercizi in analisi i seguenti valori:

Anno 2020 - 92 giorni;

Anno 2021 - 87 giorni:

Inoltre, l'Ente ha dichiarato che *:"per quanto riguarda i rendiconti 2020 e 2021, non ha allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs n.231/2022 e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art.33 del d.lgs n.33/2013, nonché all'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici."* Tali dati non risultano nemmeno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

In merito al fondo di garanzia debiti commerciali, così come già evidenziato in precedenza, l'Ente, in seguito al rilievo formulato dal Revisore in sede di parere al rendiconto 2021 relativo proprio alla mancata costituzione di tale fondo, ha provveduto, nella deliberazione di approvazione del rendiconto 2021, ad inserire nel risultato di amministrazione il suddetto fondo per un importo pari ad euro 23.805,77 *“dato dalla risultanza del 5% dell'ammontare del Titolo 1 macro intervento 01.3 gestione competenza pari ad € 476.115,43 risultante dal Rendiconto 2021.”*

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico *“Fondo di garanzia dei debiti commerciali”*, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia *“a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione”* per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

Quanto alla trasmissione dei dati relativi, si rammentano gli obblighi previsti dall'art. 33 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. secondo il quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza*

trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.

7. Organismi partecipati

Con delibera di consiglio comunale n. 48 del 31 dicembre 2022 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Quota % partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2019	Risultato d'esercizio Bilancio 2020	Risultato d'esercizio Bilancio 2021
Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.	1,54	Alienazione	1.054	1.623	1.146
Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l.	1,38	Mantenimento	1.503	183	1.045
Ruzzo Reti s.p.a.	2,27	Mantenimento	1.071.470	2.267.240	1.610.071
Centro Ceramico Castellano s.c.a.r.l.	18,08	Liquidazione	-	-	-
ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	0,38	Mantenimento	800.467	109.305	87.762
INNOVAZIONE s.p.a.	1,00	Liquidazione	-	-	-

Anche per il 2021, non si prevedono nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e viene confermato quanto disposto nella precedente delibera n. 32 del 31 dicembre 2020, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l., Ruzzo Reti s.p.a. e ASMEL Consortile s.c.a.r.l., il completamento della procedura di liquidazione per le società Centro Ceramico Castellano s.c.a.r.l. e Innovazione s.p.a., oltre alla dismissione della partecipazione nella società Montagne Teramane e Ambiente s.p.a..

Per quanto riguarda la società Innovazione s.p.a., si evidenzia che da un controllo effettuato sul sistema Telemaco la medesima risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 10

novembre 2020.

La società Centro Ceramico Castellano risulta in liquidazione da febbraio 2019 e ad oggi tale procedura risulta ancora *in itinere*.

Per quanto riguarda la dismissione della partecipazione nella società Montagne Teramane e Ambiente s.p.a., dalle informazioni contenute nel sistema TELEMACO, risulta che, alla data del 10 agosto 2022, il comune di Castelli è ancora proprietario della quota societaria.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- al rispetto della normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed alla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ai Titoli I e III e, in generale, in conto residui, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- a verificare, al fine di evitare lo sfioramento dell'indicatore di tempestività, il rispetto di quanto prescritto dall'art. 183, comma 8, del Tuel;
- a adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società Centro Ceramico Castellano s.c.a.r.l. e l'alienazione della partecipazione nella società Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla normativa vigente;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Castelli (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA